

## DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2013

**che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES**

[notificata con il numero C(2013) 2905]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/235/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES <sup>(4)</sup>, istituisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(3)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(2) La Danimarca ha comunicato che un nuovo centro d'ispezione è stato aggiunto al posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Esbjerg. Occorre quindi modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3) In seguito alle comunicazioni di Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi e Portogallo, occorre modificare le voci per i posti d'ispezione frontaliere di tali Stati membri nell'elenco figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4) Il servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario, ha effettuato un audit in Spagna, a seguito del quale ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Spagna ha comunicato che un porto e diversi posti d'ispezione frontaliere aeroportuali vanno temporaneamente sospesi. Occorre pertanto modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d'ispezione frontaliere di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5) L'Italia ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Brindisi va soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. Il Portogallo ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Viana do Castelo va soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. Occorre quindi modificare di conseguenza gli elenchi delle voci relative a tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6) Il Regno Unito ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliere di Hull va temporaneamente sospeso. Occorre quindi modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

- (7) In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dall'Ufficio alimentare e veterinario in Lituania, l'autorizzazione del posto d'ispezione frontaliere di Kybartai, ufficialmente operativo dal 21 maggio 2013, può essere estesa a tutte le categorie di animali vivi (U, E e O). È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce in questione relativa a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (8) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES.
- (9) In seguito alle comunicazioni di Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all'elenco di unità centrali, regionali e locali di TRACES figurante nell'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Le modifiche di cui al punto 1, lettera g), dell'allegato si applicano a decorrere dal 21 maggio 2013.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2013

*Per la Commissione*

Tonio BORG

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) L'allegato I è così modificato:

a) nella parte relativa alla Danimarca, la voce relativa al porto di Esbjerg è sostituita dalla seguente:

«Esbjerg	DK EBJ 1	P	Intercargo Coldstores ApS	HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)	
			E D & F Man Terminals Denmark ApS	HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)»	

b) la parte relativa alla Germania è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Cuxhaven è sostituita dalla seguente:

«Cuxhaven	DE CUX 1	P		HC-T(FR)(2)(3)»	
-----------	----------	---	--	-----------------	--

ii) la voce relativa al porto di Hannover-Langenhagen è sostituita dalla seguente:

«Hannover- Langenhagen	DE HAJ 4	A		HC(2), NHC(2)	O (10)»
---------------------------	----------	---	--	---------------	---------

iii) la voce relativa al porto di Jade-Weser-Port Wilhelmshaven è sostituita dalla seguente:

«JadeWeserPort Wilhelmshaven	DE WVN 1	P		HC, NHC-T(FR), NHC-NT»	
---------------------------------	----------	---	--	---------------------------	--

c) la parte relativa alla Spagna è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Almeria è sostituita dalla seguente:

«Almeria(*)	ES LEI 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	O(*)»
-------------	----------	---	--	---------------------	-------

ii) la voce relativa all'aeroporto di Bilbao è sostituita dalla seguente:

«Bilbao(*)	ES BIO 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	O(*)»
------------	----------	---	--	---------------------	-------

iii) la voce relativa all'aeroporto di Gerona è sostituita dalla seguente:

«Gerona(*)	ES GRO 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)»	
------------	----------	---	--	----------------------	--

iv) la voce relativa al porto di Las Palmas de Gran Canaria è sostituita dalla seguente:

«Las Palmas de Gran Canaria	ES LPA 1	P	Productos	HC, NHC	
			Animales(*)		U(*), E(*), O(*)»

v) la voce relativa all'aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:

«Madrid	ES MAD 4	A	Iberia	HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)	U, E, O
			Flightcare	HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)	O
			PER4	HC-T(CH)(2)	
			WFS: World Wide Flight Services	HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT	O»

vi) la voce relativa al porto di Málaga è sostituita dalla seguente:

«Málaga	ES AGP 1	P		HC, NHC(*)	U(*), E(*), O»
---------	----------	---	--	------------	----------------

vii) la voce relativa all'aeroporto di Palma di Maiorca è sostituita dalla seguente:

«Palma di Maiorca(*)	ES PMI 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	O(*)»
----------------------	----------	---	--	---------------------	-------

viii) le voci relative all'aeroporto e al porto di Santander sono sostituite dalle seguenti:

«Santander(*)	ES SDR 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	
Santander(*)	ES SDR 1	P		HC(*), NHC(*)»	

ix) la voce relativa all'aeroporto di Santiago de Compostela è sostituita dalla seguente:

«Santiago de Compostela(*)	ES SCQ 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	
----------------------------	----------	---	--	---------------------	--

x) la voce relativa all'aeroporto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo(*)	ES VGO 4	A		HC(2)(*), NHC(2)(*)	
----------	----------	---	--	---------------------	--

xi) la voce relativa all'aeroporto di Vitoria è sostituita dalla seguente:

«Vitoria(*)	ES VIT 4	A		HC(2)(*), NHC-NT(2)(*), NHC-T(CH)(2)(*)	U(*), E(*), O(*)»
-------------	----------	---	--	-----------------------------------------	-------------------

d) nella parte relativa alla Francia, la voce riguardante il porto di Sète è sostituita dalla seguente:

«Sète	FR SET 1	P		HC(1)(2), NHC-NT»	
-------	----------	---	--	-------------------	--

e) la parte relativa all'Italia è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Brindisi è soppressa;

ii) la voce relativa al porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente:

«Livorno-Pisa	IT LIV 1	P	Porto Commerciale	HC, NHC-NT	
			Sintemar(*)	HC(*), NHC(*)	
			Lorenzini	HC, NHC-NT	
			Terminal Darsena Toscana	HC, NHC»	

iii) la voce relativa al porto di Taranto è sostituita dalla seguente:

«Taranto	IT TAR 1	P		HC, NHC-NT»	
----------	----------	---	--	-------------	--

f) nella parte relativa alla Lettonia, la voce relativa al porto di Riga (BTF) è sostituita dalla seguente:

«Riga (BFT)	LV RIX 1b	P		HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»	
-------------	-----------	---	--	------------------------	--

g) nella parte relativa alla Lituania, la voce riguardante la strada a Kybartai è sostituita dalla seguente:

«Kybartai(13)	LT KBK 3	R		HC, NHC	U, E, O»
---------------	----------	---	--	---------	----------

h) nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa all'aeroporto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam	NL AMS 4	A	Aviapartner Cargo B.V.	HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)	O(14)
			Schiphol Animal Centre		U(8), E
			KLM-2		U, E, O(14)
			Freshport	HC(2), NHC(2)	O(14)»

i) la parte relativa al Portogallo è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Porto è sostituita dalla seguente:

«Porto	PT OPO 4	A		HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)»	
--------	----------	---	--	----------------------------	--

ii) la voce relativa al porto di Viana do Castelo è soppressa;

j) nella parte relativa al Regno Unito, la voce relativa al porto di Hull è sostituita dalla seguente:

«Hull(*)	GB HUL 1	P		HC-T(1,3)(*), HC-NT (1,3)(*)»	
----------	----------	---	--	-------------------------------	--

(2) L'allegato II è così modificato:

a) nella parte relativa alla Danimarca, la voce relativa all'unità locale «DK00100 RØDOVRE» è sostituita dalla seguente:

«DK00100	GLOSTRUP»,
----------	------------

b) nella parte relativa alla Germania, la voce relativa all'unità locale «DE32403 Osnabrueck, Stadt» è soppressa;

c) la parte relativa all'Italia è così modificata:

i) la voce relativa all'unità locale «IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA» è sostituita dalla seguente:

«IT00410	TERNI»
----------	--------

ii) le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00010 UMBRIA» sono soppresse:

«IT00110	CITTÀ DI CASTELLO
IT00310	FOLIGNO»,

d) la parte concernente i Paesi Bassi è così modificata:

i) la voce relativa all'unità centrale «NL00000 VWA» è sostituita dalla seguente:

«NL00000	NVWA»
----------	-------

ii) le voci relative alle cinque attuali unità regionali VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID e VWA ZUIDWEST sono sostituite dalle seguenti:

«NL00001	NVWA NOORD
NL00002	NVWA NOORDWEST
NL00003	NVWA OOST
NL00004	NVWA ZUID
NL00005	NVWA ZUIDWEST»

e) la parte relativa all'Austria è così modificata:

i) la voce relativa all'unità locale «AT00602 BRUCK AN DER MUR» è sostituita dalla seguente:

«AT00602	BRUCK-MÜRZZUSCHLAG»
----------	---------------------

ii) la voce relativa all'unità locale «AT00604 FELDBACH» è sostituita dalla seguente:

«AT00604	SÜDOSTSTEIERMARK»
----------	-------------------

iii) la voce relativa all'unità locale «AT00608 HARTBERG» è sostituita dalla seguente:

«AT00608	HARTBERG-FÜRSTENFELD»
----------	-----------------------

iv) le seguenti voci relative all'unità regionale «AT00600 STEIERMARK» sono soppresse:

«AT00605	FÜRSTENFELD
AT00615	MÜRZZUSCHLAG
AT00616	RADKERSBURG»

f) nella parte relativa al Regno Unito, la voce relativa all'unità locale «GB07104 LARNE» è sostituita dalla seguente:

«GB07104	MALLUSK»
----------	----------